



CIRCOLARE INFORMATIVA: OTTOBRE 2023

RINVIO E RATEIZZAZIONE DEL SECONDO ACCONTO IMPOSTE DI NOVEMBRE 2023

Il **rinvio a gennaio** del versamento del secondo acconto derivante dalla dichiarazione dei redditi – e la possibilità di **rateizzarne l'importo in cinque rate mensili** – presenta tutta **una serie di limitazioni**, che restringe il numero dei contribuenti interessati.

Norma, in corso di definizione:

- si applichi **solo per il periodo d'imposta 2023** (probabilmente dal 2024 entrerà a regime quanto previsto dai decreti delegati in attuazione della legge di riforma fiscale);
- riguardi le **sole «persone fisiche titolari di partita Iva»**, eliminando, quindi, dall'ambito soggettivo di applicazione non solo tutte le società (anche personali) e gli studi associati, ma anche i loro soci/associati;
- **Restano fuori anche tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva**, indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotto;
- si rivolge **ai soggetti sopra citati** che «nel periodo d'imposta precedente **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro**» (**€ 170.000**), per cui tutti coloro che nel 2022 (modello Redditi 2023) dichiarano ricavi/compensi di importo maggiore manterranno l'acconto obbligatorio a novembre;
- si riferisce alla **sola dichiarazione dei redditi**, escludendo non solo l'Irap (che, peraltro, le persone fisiche non pagano già più) ma anche «i contributi previdenziali (inps) e assistenziali e i premi assicurativi Inail» (dovrebbero invece rientrare i versamenti dell'addizionale regionale Irpef e dell'imposta sostitutiva Irpef dei forfettari e dei minimi);
- introduce sia la **possibilità di versare l'intero acconto in unica soluzione entro il 16 gennaio** dell'anno successivo, sia quella di rateizzare l'importo in cinque rate uguali mensili (sempre scadenti il giorno 16 di ogni mese), con applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del Dlgs 241/1997 (attualmente 4% annuo).



LE NOVITÀ DELLA RIFORMA FISCALE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

In particolare si evidenzia:

- l'introduzione di misure volte a **razionalizzare l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendo gli adempimenti per i contribuenti**, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche;
- **il rafforzamento dei regimi premiali**, inclusa la riduzione **dei tempi di rimborso** dei crediti fiscali, per i contribuenti con alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli ISA;
- la **semplificazione della modulistica** per assolvere gli obblighi dichiarativi e di versamento;
- **l'armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari**, compresi quelli dichiarativi e di versamento, razionalizzando la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli in scadenza nel mese di agosto.

RISCOSSIONE E SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO:

- l'introduzione della **possibilità per l'Ente creditore**, successivamente al discarico automatico, **di affidare** in concessione **anche a soggetti privati, la gestione della riscossione** coattiva delle somme discaricate;
- l'assicurazione di **un'adeguata tutela del contribuente** nel corso delle attività istruttorie dell'Amministrazione finanziaria;
- la **modifica delle condizioni di accesso alla rateazione, al fine di fissare a 120 il numero delle rate**;
- la **revisione** della disciplina dei **rimborsi IVA**;
- l'introduzione della possibilità di **compensare sanzioni e interessi** per mancati versamenti di imposte su redditi dichiarati per i soggetti che **hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali**;
- **l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni** per i contribuenti che presentano una dichiarazione integrativa per adeguarsi ai documenti di prassi dell'Amministrazione in caso di **obiettive condizioni di incertezza**;
- la **revisione del ravvedimento**, mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni.



LAVORO SPORTIVO

Sotto i 5mila euro annui esenzione Irpef, Inps e Inail

Entro il 31 ottobre 2023 vanno comunicati i nominativi al Registro nazionale dilettanti

L'obbligo scatta comunque a prescindere dal volume di compensi erogati

Lavoro sportivo, la fiscalità non è l'unica leva nella scelta tra partita Iva o collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Con il Dlgs 36/21, in vigore dal 1° luglio scorso (01/07/2023), e le ultime modifiche inserite in sede di correttivi, debuttano le nuove regole sul lavoro sportivo e con sé tutte le valutazioni rimesse a enti e operatori del settore su trattamento giuridico, fiscale e previdenziale

Entro il 31 ottobre prossimo scatta infatti il termine ultimo per le comunicazioni dei co.co.co. sportivi al Registro nazionale attività sportiva dilettantistica (Rnasd) e relativi versamenti previdenziali e assistenziali nel periodo paga luglio-settembre 2023 (articolo 28, comma 5, Dlgs 36/21). L'obbligo di comunicazione al Rnasd dei co.co.co. sportivi scatta a prescindere dal volume di compensi erogati dagli enti. Non mancano tuttavia agevolazioni fiscali per questa tipologia contrattuale che si appresta a divenire la più diffusa nel sistema sportivo dilettantistico. Sul punto, va chiarito che, in via generale, non è escluso ai co.co.co. sportivi svolgere l'attività nei confronti di più enti sportivi. È tuttavia evidente che lo svolgimento di un'attività lavorativa per una pluralità di sodalizi potrebbe portare l'agenzia delle Entrate a riqualificare il rapporto con la necessità di aprire una partita Iva.

Nb: Ferme tali considerazioni, sia per i co.co.co. sportivi sia per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva si applica l'esenzione Irpef entro la soglia dei 15mila euro di compensi annui.

IN SINTESI

Co.co.co. sportivi

Entro 5mila euro annui, esenzione IRPEF, INPS e INAIL

Entro 15mila euro annui, esenzione IRPEF

Entro 85mila euro annui, esenzione IRAP

Lavoratore sportivo titolare di Partita IVA

Entro 5mila euro annui, esenzione IRPEF e INPS

Entro 15mila euro annui, esenzione IRPEF

Entro 85mila euro annui, al ricorrere delle condizioni di legge, flat tax con aliquote del 15 o 5%



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

PRESTAZIONE SPORTIVE OCCASIONALI

Purtroppo non c'è nessun riferimento alla possibilità di applicare la fascia di esenzione dei 15.000 euro anche alle eventuali prestazioni occasionali verso gli enti sportivi che continuano ad essere assoggettati alla classica ritenuta del 20% . Si attendono chiarimenti

Si conferma che il lavoro occasionale verso enti terzo settore, asd e ssd NON è soggetto alla preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro (RIFORMA del lavoro occasionale del 2022)

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**